

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2021

Numero 46833

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civileAltri elementi

Quantum non specificato

 1* Grado

Tribunale di Trapani condanna

 2* Grado

Corte di Appello di Palermo in data 4 giugno 2020 riforma assolvendo

 precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Sebbene nell'ipotesi di conferimento di appalto da parte del committente non professionale, l'appaltante non sia effettivamente tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per evitare il verificarsi di infortuni, posto che ciò implicherebbe una formazione del cittadino comune non prevista dall'ordinamento, che la pretende nei confronti del datore di lavoro e dei soggetti da lui medesimo designati o comunque di soggetti professionalmente deputati ad assicurare la sicurezza delle lavorazioni, non può dirsi, nondimeno, che su di lui non gravi alcun obbligo.

Ciò che la legge pone a carico del committente privato, infatti, è innanzitutto l'obbligo di 'scegliere' adeguatamente l'impresa, quest'onere consistendo nel verificare che la medesima sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., dimostri di essere dotata del documento di valutazione dei rischi e di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione od interdittivi, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 81/2008. Allorquando l'azienda sia scelta secondo siffatti criteri, di natura oggettiva, non può ritenersi la 'mala electio' da parte del committente non professionale, ciò esonerandolo da ulteriori controlli ed ingerenze nei lavori, che potrebbero sinanco condurlo ad assumere una 'responsabilità per ingerenza'.

Se, tuttavia, la scelta dell'impresa non avviene con questi criteri il committente assume su di sé gli oneri del garante della sicurezza posto che l'assenza del conferimento dell'incarico per lo svolgimento delle opere ad un soggetto 'adeguato' non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti a quelle opere, i quali debbono comunque essere garantiti. Dunque, la 'mala electio' dell'esecutore si trasforma, in sostanza, nell'ingerenza nei lavori, posto che può determinarne lo svolgimento in condizioni di 'insicurezza'. Con la conseguenza dell'assunzione diretta della posizione di garanzia da parte del committente.

Ma, costituisce obbligo del committente, in quanto tale, anche quello di curare che tutti i lavori, ancorché, come in questo caso, non si svolgano contestualmente (è stata elevata all'imputato in sede amministrativa anche la contestazione dell'omessa nomina del C.S.E) siano affidati ad un soggetto determinato e da questo curati, sicché ogni attività svolta al di fuori dell'incarico conferito, sulla base di un'estemporanea richiesta del committente, costituisce ingerenza del medesimo nei lavori, con conseguente assunzione diretta della posizione di garanzia in relazione ai rischi a quella attività collegati.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
 annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 24/11/2021

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.